



Perugia, 4 settembre 2014

Pensionamento dei professori universitari e retribuzioni. Un poco di chiarezza

PREPENSIONAMENTO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Il Governo prima della pausa estiva ha approvato il D.L. sulla Pubblica Amministrazione (DL 90/2014 - *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”*); nel suo iter parlamentare la normativa inizialmente prevedeva modifiche al pensionamento dei docenti universitari.

Le differenti versioni dei testi che si sono susseguite hanno portato una ventosa confusione. Infatti, la prima versione dell'emendamento concedeva la possibilità alle università di mandare in pensione anticipata a 65 anni sia gli Ordinari che di norma vanno in pensione a 70 anni, e sia, incredibile a dirsi, i Ricercatori a tempo indeterminato, che già vanno in pensione a 65 anni (!), e gli Associati che anch'essi vanno già in pensione a 65 anni (!), a meno che questi ultimi non avessero optato per il regime della legge 230/2005 che consente loro, ma con raddoppio del carico didattico - 120 ore di didattica frontale - a retribuzione invariata (!), di andare in pensione a 70 anni.

L'emendamento veniva successivamente ri-emendato perdendo, però, l'occasione di evitare ulteriori svarioni. Infatti sebbene la norma, che prevedeva di concedere la possibilità di mandare in pensione anticipata a 68 anni, correttamente non menzionava più i ricercatori, faceva sì riferimento ai Professori Ordinari e tuttavia menzionava nuovamente anche i Professori Associati (per l'età pensionabile di questi ultimi si è già detto in precedenza).

Note sono le vicende tecniche relative all'emendamento all'art. 1 comma 5 del DL 90/2014 proposto dal relatore approvato in prima lettura alla Camera quindi ritirato al Senato per mancanza di copertura. Il CIPUR aveva evidenziato problemi di mancata copertura ben prima che l'esecutivo se ne rendesse conto.

Il legislatore, nelle ipotesi succedutesi sul pensionamento dei docenti universitari, ha proposto più basse soglie di anzianità ai fini del pensionamento senza tenere per nulla in conto le condizioni attuali del personale universitario sul piano numerico, né la contrazione dell'offerta formativa né tantomeno una programmazione, neanche ad uno stato embrionale.

Ancora una volta si è pensato di intervenire in modo disorganico sul sistema universitario, all'interno di un DL e non in un quadro di programmazione, senza tenere conto dello stato di grave depauperamento numerico dei docenti universitari.

DOCENZA UNIVERSITARIA: LA SITUAZIONE DI “OGGI” E LA SITUAZIONE DI “DOMANI”

L'attuale condizione di gravissima carenza di docenti universitari è tra i problemi principali del sistema Università che, in assenza di specifici interventi di contrasto, si avvierà in un declino irreversibile o comunque non sanabile nei prossimi decenni.

A scopo esemplificativo è sufficiente notare come con il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 si è reso necessario intervenire sul precedente D.M. 30 gennaio 2013 n. 47, riducendo il numero dei docenti di riferimento da 4 a 3 per anno, proprio al fine di evitare una drastica contrazione del numero dei corsi di laurea attivati. Ciò conferma quanto il corpo docente sia ormai numericamente insufficiente per sostenere una valida offerta formativa.

Il corpo docente del sistema universitario nazionale è sottodimensionato; inferiore di oltre il 25% rispetto alla media dei valori di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, che hanno popolazioni studentesche confrontabili con quella italiana.

L'effetto combinato di riduzione di finanziamenti, blocchi del turnover e dei concorsi, e dell'abbassamento dell'età di possibile pensionamento dei ricercatori ha prodotto negli ultimi sette anni un crollo verticale del numero dei professori in servizio (- 30% per gli ordinari, - 17% per gli associati), ben maggiore della contemporanea modesta riduzione degli studenti. Infine va ricordato che il ricercatore a tempo indeterminato è una tipologia di docente universitario posto ad esaurimento.

In assenza di interventi il corpo docente subirà una pesante contrazione dagli attuali poco più di 50000 a poco oltre i 42000 nel 2018, riducendo ulteriormente i già ridotti numeri della docenza universitaria italiana. Ne deriverà di certo una ulteriore drastica diminuzione dell'offerta formativa già ridotta del 22% rispetto all'anno accademico 2007-2008, non potendosi altresì escludere significativi ridimensionamenti della rete universitaria, cosa questa peraltro espressamente contemplata tra le azioni da perseguire, relativamente al centro di spesa MIUR, nell'ambito della revisione della spesa pubblica.

Il prepensionamento dei docenti universitari è stato contrabbandato come strumento per favorire il ricambio generazionale. Peccato si tralasci di menzionare il fatto che le disponibilità delle risorse derivanti da pensionamenti e pre-pensionamenti viene, a normativa vigente, decurtata del 50% nel 2014-2015, del 40% nel 2016, del 20% 2017 e solo nel 2018 dello 0%. Inoltre, il Fondo di Finanziamento Ordinario viene sistematicamente tagliato a partire dal 2008 e il taglio cumulato dell'FFO per il periodo 2008-2016 ammonterà, a normativa vigente, a circa 2,8 MLD €.

Con questi tagli complessivi l'unico ricambio generazionale corposo consisterà in un massiccio reclutamento di precari; cioè assegnisti di ricerca, dottorandi e ricercatori assunti con contratti a tempo determinato.

In assenza di interventi si avrà una pesante contrazione del corpo docente: i professori ordinari in servizio nel 2018 saranno la metà di quelli in servizio nel 2008 e i professori associati saranno il 27% in meno di quelli del 2008, come accennato più sopra. Il piano straordinario per la chiamata dei professori associati, se sarà interamente attuato, prevede un totale di 5000 nuovi posti che però saranno coperti in gran parte da ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento, non intaccando nel suo complesso la riduzione

complessiva del corpo docente di ruolo che nel 2018 vedrebbe di per sé una contrazione del 29% rispetto al 2008 (per tabelle e grafici vedi documento CUN del 9 aprile 2014) (cfr.: <http://www.CUN.it>).

E che dire dei ricercatori universitari “tagliati” già a 62 anni (DL 90, 2014)?

Quindi la diminuzione complessiva della docenza, se non invertita o quanto meno bloccata, sarà caratterizzata dalla massiccia diminuzione anche del numero dei Professori Ordinari con conseguenti gravi problemi nella gestione e sviluppo del sistema universitario e della ricerca. Infatti, la legge 240/2010, invece che sottrarre potere ai baroni, come solerti commentatori - parlamentari e non - andavano ripetendo in occasione dell'iter parlamentare di approvazione, lo ha di fatto accentrato ulteriormente riservando alla sola fascia apicale funzioni (ad esempio: direzione di Dipartimento; Presidente di Consiglio di Corso di Studio; partecipazione a commissioni di concorso e di valutazione; ecc.) prima assegnabili a Professori sia Associati che Ordinari.

Nonostante questo quadro fosco, i Docenti universitari italiani – insieme ai Ricercatori degli enti di ricerca – riescono a non sfigurare affatto nel confronto con i colleghi di altri paesi industriali avanzati, come dimostra uno studio recente (cfr.: <http://www.nature.com/news/seven-days-6-12-december-2013-1.14335>) commissionato dal governo britannico. Infatti, secondo questo studio, gli USA scivolano verso il basso nella classifica della qualità della ricerca misurata con l'impatto relativo di citazione dei propri articoli scientifici. I dati di SciVal Analytics, la sezione di analisi della casa editrice Elsevier, dicono che gli USA sono stati superati nella classifica (normalizzata per settori) dal Regno Unito nel 2006 e dall'Italia nel 2012!

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Una considerazione a parte merita il tema di voler valutare l'anzianità contributiva e non l'anzianità effettiva di servizio ai fini di un eventuale provvedimento di forzata quiescenza.

Qualora si considerasse, ai fini della messa in quiescenza del personale universitario, l'anzianità contributiva e non l'anzianità effettiva di servizio si introdurrebbero gravi elementi di disparità di trattamento tra dipendenti della stessa Amministrazione e/o di Amministrazioni diverse: le singole università potrebbero adottare il provvedimento di quiescenza secondo criteri differenziati, ma soprattutto di assoluta discrezionalità, con ciò mettendo a rischio anche alcune garanzie costituzionali relative all'autonomia della didattica e della ricerca dei docenti.

L'applicazione di tale norma nell'ambito universitario comporterebbe un'anticipazione, anche di numerosi anni, sul previsto pensionamento per coloro che in passato hanno riscattato con denaro contante periodi precedenti l'effettivo servizio prestato, con duplice penalizzazione derivante dal danno economico e dalla perdita di anni di attività nel ruolo raggiunto.

La norma si configurerebbe come iniqua, indegna di un regime parlamentare democratico.

RETRIBUZIONI

È doveroso ricordare che da anni i Docenti universitari italiani, dando prova di altissimo senso di responsabilità, contribuiscono a farsi carico delle difficoltà del paese e con tangibili e significativi sacrifici economici rendono possibile il mantenimento e il funzionamento dell'insostituibile sistema dell'istruzione universitaria.

Tantissimi Docenti universitari svolgono, a retribuzione invariata, più insegnamenti di quanti dovuti secondo quanto richiesto dal proprio stato giuridico.

Moltissimi Ricercatori universitari, ai quali a norma di legge non compete alcun obbligo d'insegnamento, accettano di tenere insegnamenti senza incremento di retribuzione.

Inoltre le retribuzioni dei docenti universitari si caratterizzano per:

- Blocco degli scatti stipendiali - solo per la docenza universitaria senza meccanismi di recupero alla fine del blocco - sin dal 2010 e, come se non bastasse, il Ministro Madia in queste ore ha preannunciato un ulteriore blocco!
- Abolizione della ricostruzione di carriera - che veniva effettuata a seguito di progressione di carriera conseguente al passaggio di ruolo o di fascia - sin dal 2010.
- Blocco degli adeguamenti al costo della vita - in modesta percentuale calcolata sui contratti del Pubblico Impiego stipulati nell'anno precedente - anch'essi dal 2010.
- Blocco di adeguamenti ad hoc delle retribuzioni, l'ultimo risalente al lontano luglio 1990.
- Blocco dell'Assegno aggiuntivo, detto anche Assegno di tempo pieno - erogato a coloro che si dedicano esclusivamente alle attività universitarie - risalente al lontanissimo 1985.

CONCLUSIONI

La messa in quiescenza di un significativo numero di docenti in un contesto di già grave sottodimensionamento del corpo docente degli Atenei compromette la sostenibilità dell'offerta formativa, danneggiando la qualità della didattica ed esponendo il sistema al rischio di perdere significativi contributi sul piano delle competenze scientifiche e culturali e dell'indispensabile trasmissione di tali competenze ai giovani studiosi.

Questo rischio di certo non è fugato dal taglio progressivo e, finora, inarrestabile delle risorse destinate all'università ed alla ricerca. Per quanto riguarda le retribuzioni dei docenti universitari è utopico pensare che, con l'inarrestabile perdita del potere d'acquisto di tali retribuzioni, esse possano rappresentare un incentivo al trasferimento nel nostro paese di docenti universitari e ricercatori - italiani e non - in servizio presso università e centri di ricerca all'estero.

A proposito di retribuzione si smetta di porre in contrapposizione gli scatti stipendiali e gli incrementi stipendiali per merito. Il Ministro Giannini, che intendeva ispirarsi al modello spagnolo, prenda esempio dalla Catalogna i cui docenti universitari percepiscono gli scatti automatici triennali e possono aspirare anche a incrementi stipendiali per meriti didattici, scientifici e gestionali che, se riconosciuti, vengono erogati come importi consolidati e non come bonus una tantum.